



Comune di Moncenisio

AREA TECNICA

tecnico@comune.moncenisio.to.it

comune.moncenisio@legalmail.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI

Approvato dal C.C. con deliberazione n. ____ del ____

Approvato dalla Regione Piemonte con det. dir. n. ____ del ____

Modificato con atti C.C. n. ____ del ____

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti nell'elenco derivante dagli atti depositati presso il Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici del Piemonte e della Valle d'Aosta e riconosciuti tali da sentenza commissariale n. 299 del 15.2.1985, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali, ai sensi dell'art. 4 della legge 16.6.1927 n. 1766.
2. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle proprietà originarie del territorio comunale di Moncenisio sono il "legnatico" ed il "pascolo".

ART. 3 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Moncenisio, ai sensi del vigente regolamento anagrafico.

ART. 4 – REGIME GIURIDICO

1. Ai sensi di specifica norma regionale, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.
2. Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali.
3. Comunque, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:
 - a. la conduzione di alpeggi e strutture agricole ad essi collegate
 - b. la realizzazione di infrastrutture sportive
 - c. ogni altro uso legato ad effettive necessità delle collettività locali.
4. Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli usi civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancazione e di legittimazione.
5. Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi.

USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 5 – USO CIVICO DI LEGNATICO

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del Piano Forestale Aziendale (PFA) vigente ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

Tale diritto si articola come segue:

A) raccolta a titolo gratuito di legna secca:

1. A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
2. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

B) assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:

1. Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname uso fuocatico. Per tali assegnazioni è previsto un rimborso spese e le relative richieste devono pervenire al CONSORZIO FORESTALE AVS entro il termine stabilito annualmente d'intesa con il Comune. Il CFAVS, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente tramite verifica anagrafica da parte del Comune, procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare anagrafico. Sono insindacabili i criteri qualitativi, quantitativi, località e valutazioni fissati dai tecnici del CFAVS incaricati delle operazioni di martellata, assegno e stima.
2. Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del Piano Forestale Aziendale (PFA).
3. E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio. Le operazioni di taglio del materiale dovranno avvenire in proprio e, comunque, con la presenza dell'assegnatario o di un componente del nucleo familiare o suo delegato. Anche nel caso di violazione di detto obbligo si sospenderanno le assegnazioni per un quinquennio, fatti salvi gravi e comprovati motivi.
4. In caso di rinuncia all'assegnazione (per qualsiasi motivazione non connessa a gravi motivi che dovranno essere comunicati al CFAVS e al Comune) il rimborso spese versato verrà trattenuto dal CFAVS a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria della pratica. L'Ente si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte a supporto della rinuncia e se dovessero essere riscontrati motivi non collegati a condizioni di forza maggiore, agli interessati non saranno concesse altre assegnazioni di legname per il periodo di anni uno (tale esclusione è estesa a tutto il nucleo familiare del richiedente).

5. Le utilizzazioni di legname devono essere obbligatoriamente concluse entro la data che verrà comunicata nella lettera di assegnazione, in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Non si procederà ad assegnazione successiva di fuocatico per coloro che non abbiano terminato, nei termini indicati, le operazioni di abbattimento e di rimozione del materiale assegnato.

7. Per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione. Anche in presenza di motivazioni contingenti di carattere generale non potranno essere differiti i termini di validità temporale dell'autorizzazione.

C) assegnazione a titolo oneroso del legname per usi diversi dal fuocatico (in precedenza denominato "recupero"):

Tale tipologia potrà essere gestita unicamente come "assegno straordinario" secondo modalità da individuare di volta in volta, su espressa comunicazione del Consorzio Forestale AVS che terrà conto delle effettive necessità connesse ad eventi naturali (valanghe, frane, incendi, interventi fitosanitari ecc.).

D) Ai cittadini residenti è altresì concessa la possibilità di ottenere, a titolo gratuito, una sola assegnazione di legname da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà, nei casi di eventi calamitosi o di forza maggiore, comunque non collegati ad azioni volontarie del proprietario. Si precisa che la gratuità è da riferirsi esclusivamente al costo del legname e non alle spese accessorie dovute a soggetti diversi.

In tali situazioni l'istanza del titolare deve essere corredata da documentazione tecnica riguardante la quantificazione del materiale necessario.

Qualora l'assegnatario rinunci all'assegnazione per motivi di carattere personale e non di natura tecnica, potrà essere effettuata altra concessione a titolo oneroso, sulla base della stima tecnica effettuata dal CFAVS, secondo le valutazioni di mercato.

E) Il Comune, tenuta presente la normativa regionale e la disponibilità di materiale idoneo, può valutare la possibilità di concedere, a titolo oneroso, materiale da opera per interventi di manutenzione straordinaria ad edifici di proprietà di cittadini residenti, sulla base di una quantificazione economica rapportata al valore di mercato del legname. L'istanza del richiedente deve essere corredata da documentazione tecnica inerente la quantificazione del legname.

Si precisa che gli interventi in bosco potranno essere realizzati dai soggetti espressamente abilitati secondo le indicazioni della Regione Piemonte.

F) Assegnazioni di legname per uso interno:

Il Comune, in qualità di ente proprietario, può richiedere al CFAVS l'individuazione di materiale legnoso per esigenze di pubblica utilità, secondo le procedure che nel tempo si sono consolidate fra le parti.

TERRITORIO BOSCHIVO

ART. 6 – GESTIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO

1. La gestione dei boschi di alto fusto è soggetta alle prescrizioni del PFA ed ai vincoli delle leggi nazionali e regionali in materia forestale.
2. Gli aspetti tecnici gestionali sono demandati al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, Ente specificatamente competente ed incaricato per tali incombenze.
3. L'Amministrazione Comunale, se consentito dalle regole di finanza pubblica, può destinare una quota degli introiti della vendita di lotti di legname al miglioramento ed alla manutenzione del patrimonio collettivo.
4. Si specifica che la corrente gestione dei boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari previsti nel vigente PFA non precludono in alcun modo il godimento dei diritti di uso civico.
5. I tagli straordinari (piste da sci, impianti di risalita, strade ecc.) che prevedono un cambio di destinazione d'uso del suolo, dovranno essere autorizzati dai competenti organi regionali e i relativi introiti saranno gestiti secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3.

ART. 7 – GESTIONE GENERALE DEL TERRITORIO BOSCHIVO

La pianificazione territoriale per la gestione delle superfici boscate sarà concordata con il Consorzio Forestale AVS e contenuta nel Piano Forestale Aziendale predisposto dallo stesso Consorzio.

USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 8 – DIRITTO DI PASCOLO

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico di pascolo si specifica che utente è l'allevatore residente che mantiene il proprio bestiame sul territorio comunale per tutto l'anno solare. Si precisa inoltre che tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare nel territorio di Moncenisio.
2. Gli utenti, come specificati al comma precedente, vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli comunali, che possono utilizzare a titolo gratuito.

ART. 9 – SUDDIVISIONE DEI COMPENSORI DI PASCOLO

Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici, viene suddiviso nei seguenti pascoli, meglio individuati nella planimetria allegata al Piano Forestale Aziendale redatto dal CONSORZIO FORESTALE AVS:

- Moncenisio
- San Nicolao (proprietà del Comune di Moncenisio in territorio francese)

Le superfici comunali pascolabili con i relativi carichi UBA suddivise per ogni pascolo, poiché soggette ad eventuali aggiornamenti e/o variazioni connesse alle reali condizioni territoriali ed

ambientali, vengono specificatamente individuate dal CFAVS e sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, poiché costituiscono mera specifica tecnica di dettaglio in ordine alle aree effettivamente pascolabili in funzione dei singoli mappali comunali e non costituiscono modifica dei confini dei singoli comprensori.

ART. 10 CARICHI PASCOLIVI

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:

- bovino adulto (di età superiore ai 2 anni) = 1 U.B.A.
- manza (da 6 mesi ai 2 anni di età) = 0,6 U.B.A.
- ovini e caprini = 0,15 U.B.A.

2. I carichi massimi di bestiame per ogni singolo pascolo, sono stabiliti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa e dalla Commissione pascoli in base al PFA, ai Piani di pascolo e Piani Pastorali aziendali, ove realizzati.

3. I limiti dei pascoli rivestono valore compiuto per la proprietà comunale, così come il carico U.B.A. previsto dai piani di assestamento e territoriali, mentre rimangono suscettibili di variazione per la proprietà privata in relazione alle determinazioni dei proprietari e alla quota di terreni destinati allo sfalcio. Tali determinazioni devono essere ratificate in sede di commissione pascoli.

4. I limiti dei comprensori di pascolo e, conseguentemente, gli U.B.A. potranno essere modificati nella loro totalità previo parere della commissione pascoli al verificarsi di nuove esigenze e codificati in piani di pascolo.

5. Qualora un singolo proprietario, all'interno della superficie di pascolo, non intenda permettere il pascolamento sui propri appezzamenti, dovrà entro la data del 30 gennaio comunicarlo al Comune ed a propria cura diffidare il concessionario e perimetrare con idonea segnaletica i singoli appezzamenti interdetti al pascolo.

6. La mancata attuazione delle disposizioni di cui sopra comporterà l'automatica computazione come superficie pascolabile dei terreni privati.

7. A decorrere dalla data dell'8 settembre di ogni anno il pascolo potrà esercitarsi anche sui terreni sottoposti a sfalcio, esclusi gli appezzamenti privati dei quali il proprietario ne abbia dichiarata la preclusione.

ART. 11 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

SULLE SUPERFICI COMUNALI

1. I soggetti di cui all'art. 8 – comma 1 – devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame – indicazione del pascolo), entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento, potendo il Comune valutare anche assegnazioni pluriennali.

2. Gli assegnatari annuali che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.
3. Il Comune, sulla base delle indicazioni della commissione pascoli di cui al successivo articolo 14, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascun comprensorio.
3. Gli utenti, come indicati all'art.8 comma 1 - vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli di proprietà comunale.
4. La porzione di territorio pascolivo da assegnarsi in compenso del diritto di uso civico dovrà essere determinata non solo mediante il criterio dell'estensione ma anche tenendo conto del suo valore nonché della destinazione tipologica del bestiame deputato al pascolo.
5. La porzione territoriale assegnata a compenso del diritto di uso civico dovrà obbligatoriamente essere pascolata nell'arco stagionale. Il mancato pascolamento stagionale della porzione territoriale assegnata a compenso del diritto di uso civico, a seguito di verifica, determinerà la perdita del diritto per la stagione successiva. Si ribadisce altresì il divieto assoluto di commercializzazione del diritto in oggetto.
6. Tale porzione di territorio pascolivo viene stabilita nell'assegnazione a compenso del diritto di uso civico a titolo gratuito nella ragione del 50% della sua estensione totale, a soddisfazione dei diritti "essenziali" del richiedente o nel suo corrispettivo a soddisfazione del fabbisogno alimentare di una unità bovina adulta. La rimanenza del territorio pascolivo assegnata, o il suo corrispettivo in UBA, potrà, se necessario, essere annualmente gravata da un canone di natura enfiteutica, a favore del Comune. L'assegnazione di uso civico andrà sempre commisurata alla capacità aziendale dell'impresa residente condotta da persona residente. Nel caso in cui il beneficiario debba condurre animali foranei in esubero all'uso civico assegnato, per tali animali foranei dovrà obbligatoriamente corrispondere il conseguente canone enfiteutico.
7. In caso di più istanze di uso civico il comune procederà a:
- a. valutare l'effettivo diritto del richiedente al compenso dell'uso civico, ripartendo proporzionalmente i terreni convenientemente utilizzabili come pascolo tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune, in relazione alla tipologia di bestiame ed a requisiti che garantiscano un affidamento efficace e di maggiore utilità per il fondo;
 - b. assegnazione mediante sorteggio tra i richiedenti, qualora l'estensione del territorio da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande dei soggetti aventi diritto, e nel caso in cui sia assente la volontà associazionistica di più assegnatari per una migliore e condivisa gestione dei fondi oggetto dell'assegnazione.

ART. 12 – CONCESSIONE DEI PASCOLI AD ALLEVATORI FORANEI

1. Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori comunali, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad allevatori foranei che dovranno presentare istanza entro il 15 marzo di ogni anno. La gestione

dell'eccedenza del pascolo dovrà essere svolta direttamente dal Comune, tramite la collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e della Commissione Pascoli.

2. Il Comune, con specifica deliberazione di G.C., fisserà il canone di "fida pascolo", stabilendo un importo in base ai criteri di valutazione U.B.A. di cui all'art.10 del presente regolamento.

3. Il Comune, con le modalità e nei termini di cui all'art. 12 – comma 1, emetterà le autorizzazioni agli utenti foranei nel rispetto dei carichi massimi pascolivi di ciascun pascolo.

4. I canoni di "fida pascolo" dovranno essere versati dagli utenti foranei entro il 31 Luglio dell'anno di riferimento. Oltre tale termine decorrerà l'applicazione degli interessi di mora.

In caso di ritardo ingiustificato o mancato pagamento gli utenti potranno perdere il diritto di assegnazione di pascoli comunali per la stagione successiva.

5. Per il nulla osta alle singole autorizzazioni annuali ed anche in caso di più domande per un medesimo alpeggio, la Commissione si esprimerà sulla base dei seguenti criteri, fatti salvi i diritti acquisiti:

- Ottimale continuità d'uso dell'alpeggio;
- Assenza di situazioni debitorie o di contenzioso verso il Comune di Moncenisio;
- Eventuale affitto dei terreni di proprietà privata;
- Soddisfacimento dei requisiti tecnici di conduzione e di carico ottimali definiti dalla Commissione Pascoli, su relazione del CFAVS;
- uso corretto degli immobili;
- rispetto dei carichi;
- conflittualità;
- piani di miglioramento da attuare in seno al pascolo.

6. In sede di concessione di pascolo il Comune, su proposta del CFAVS, avrà la facoltà di richiedere attenzioni particolari e modalità di gestione dell'alpeggio.

7. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in ottimo stato le strutture di alpeggio comunali, per il pubblico decoro e di gestire il pascolo come stabilito dalla Commissione Pascoli, con rigoroso rispetto dei punti acqua e delle zone interdette, restituendo il pascolo, stagionalmente, ripulito da confinamenti mobili (filo elettrico, staccionate ecc..). Il mancato rispetto di quanto sopra potrebbe diventare motivo di rescissione contrattuale di concessione della proprietà Comunale, secondo il parere della Commissione Pascoli.

ART. 13 – CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa di terreni e di pascoli di proprietà soggetti ad uso civico, a favore di aziende agricole titolari di diritti di uso civico o associazioni agricole locali, per la gestione di attività agrosilvo-pastorali, e che non potranno, senza preventiva autorizzazione del Comune, sub concederle o sub-localarle.

2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso e del

valore del depauperamento causato dalla sospensione del diritto di uso civico, rapportato alla durata temporale.

3. Il Comune, per poter rilasciare le concessioni in via amministrativa riguardanti l'utilizzo di terreni o comprensori gravati da uso civico, deve acquisire, in forma preventiva, l'autorizzazione circa la sospensione temporanea del diritto di uso civico sui terreni di volta in volta specificati.

ART. 14 – CONCESSIONE DI ALPEGGI (FABBRICATI RURALI E PASCOLI)

1. Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, magazzini, locali per lavorazione latte ecc.) sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, e necessitano dell'acquisizione preventiva di specifica autorizzazione emessa dall'autorità competente. Per dette concessioni verrà prevista una durata pluriennale, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale.

2. Per l'individuazione del soggetto a cui concedere l'alpeggio, nell'ambito della gara ad evidenza pubblica, devono essere considerati i seguenti criteri di valutazione:

- a. maggiore offerta economica nei confronti del canone base;
- b. valutazione del personale impiegato nella gestione dell'alpeggio;
- c. migliorie da apportare all'alpeggio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo.

3. E' consentito derogare alla procedura di cui al comma n. 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto titolare di uso civico o soggetto a base associativa che rappresenti la comunità locale in modo significativo e dimostrabile, rispetto alla superficie complessiva del comprensorio di pascolo. In tale caso la Giunta comunale dovrà fornire opportune valutazioni circa la rappresentatività del soggetto privato. Il corrispettivo della concessione è stabilito in base ad apposita perizia di stima redatta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa.

4. Il concessionario a cui viene assegnata la gestione dell'alpeggio, in qualsiasi forma individuato, ha l'obbligo di accettare nell'ambito dell'alpeggio stesso il bestiame di proprietà degli utenti di uso civico, che hanno diritto di usufruire del pascolo in forma gratuita.

5. La consegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà seguita dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa che avrà anche l'onere di verificare le condizioni dell'immobile al momento della scadenza della concessione e della riconsegna dell'alpeggio all'ente proprietario.

ART. 15 – GESTIONE DELLE RISORSE

1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano (canoni per "fida pascolo" - canoni per concessioni amministrative - introiti per alienazione di lotti boschivi), possono essere

destinate, nei limiti e nel rispetto delle vigenti regole di finanza pubblica, per la gestione del patrimonio collettivo.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'articolo 8 – comma 3 - del vigente Statuto Comunale il presente regolamento diventa obbligatorio decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento medesimo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente documento è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina degli Usi Civici precedentemente in vigore.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Copia del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, verrà inviata al Consorzio Forestale Alta Valle Susa per gli adempimenti di competenza.
2. Qualora, nel corso della validità del presente documento, gli organi tecnici preposti all'applicazione del presente regolamento dovessero riscontrare temporanee inapplicabilità di norme o dovessero trovarsi nella necessità di gestire deroghe temporali non previste, la Giunta comunale potrà procedere all'approvazione delle modifiche temporanee al fine di permettere una corretta gestione dei beni ed una sollecita risoluzione di problemi legati all'imprevedibilità di situazioni oggettive.